

Il Giudice, Dr. G.Vetritto

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.10.2012 nel proc. N.
lette le note depositate da tutte le parti;

R.G.;

OSSERVA

Deduce parte ricorrente di avere lavorato per anni, e fino all'aprile 2012, presso sedi di [REDACTED] S.p.a., avendo "diversi formali datori di lavoro" ma essendo "organicamente inserita nell'organizzazione produttiva di [REDACTED], utilizzandone gli strumenti di lavoro, ricevendone disposizioni ed osservando gli orari imposti da [REDACTED] (pa); di non essere "stata più riammessa in servizio" dal 10.4.2012.

Sostiene che "solo simulatamente il rapporto di lavoro si è svolto alle dipendenze formali di soggetti diversi, illegittimamente interposti con le convenute, in violazione della legge 1369/1960 e del dlgs 276/2003" e che "le convenute devono pertanto considerarsi le vere ed effettive datrici di lavoro" ai sensi dell'art. 2094 c.c.

Chiede che, "accertata la illegittima interposizione di manodopera ai sensi di quanto previsto dalla legge 1369/1960 e/o comunque la violazione degli artt. 20-29 d.lgs. 276/2003", venga dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine, "tuttora in essere in assenza di atto inidoneo a risolverlo", in via principale con [REDACTED] e "in via alternativa e/o gradata" con [REDACTED], con ordine di ripristino del rapporto mediante reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, con correlato ordine di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi agli enti preposti".

Le società convenute hanno entrambe avanzato eccezioni pregiudiziali e preliminari, [REDACTED] di inammissibilità o improcedibilità del ricorso "per mancanza dei presupposti di cui alla L. 92/2012", di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 32 L. 183/2010, di genericità della stessa per difetto di idonee allegazioni a sostegno delle richieste avanzate nei suoi confronti, di difetto di legittimazione passiva; [REDACTED] a sua volta di improcedibilità o nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., di decadenza e di prescrizione. Entrambe hanno poi contestato la fondatezza della domanda nel merito, sotto vari profili.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di cui alla L. 92/2012.

Deve ricordarsi che tale normativa ha introdotto, ai commi da 48 a 68 dell'art. 1, una particolare procedura finalizzata alla definizione in tempi brevi delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.

L'ambito di applicazione della nuova disciplina è espressamente individuato dal comma 47 nelle "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 30 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro".

Appare quindi prima facie evidente che da un lato è necessario un atto espulsivo proveniente dalla parte datoriale, qualificabile come licenziamento e tutelabile ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 (nel caso di specie, trattandosi di recesso che si colloca secondo parte ricorrente nell'aprile 2012, nella formulazione previgente, atteso che la nuova disciplina sostanziale si applica solo ai licenziamenti successivi al 18.7.2012, data di entrata in vigore della L.n. 92), dall'altro che possano essere trattate

con il nuovo rito anche controversie che presuppongono la risoluzione di "questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro".

Nessuno di tali presupposti è ravvisabile nella fattispecie in esame.

La stessa prospettazione in fatto del ricorso, ove si sostiene che il rapporto di lavoro in corso nell'aprile 2012 sarebbe ancora in atto "in assenza di atto idoneo a risolverlo", per non essere stata l'estromissione formalmente comunicata dal reale datore di lavoro (peraltro, sia detto per inciso, neppure si comprende dalla lettura dell'atto chi l'avrebbe comunicata, atteso il riferimento assai generico ad un "non essere stata più riammessa in servizio", senza ulteriori specificazioni), non configura una ipotesi di applicabilità dell'art. 18 richiamato, atteso che ove anche dimostrata la interposizione fittizia di manodopera e l'esistenza del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal datore di lavoro "formale", giammai al datore di lavoro "effettivo" si ordinerebbe la reintegra ma al più il ripristino del rapporto di lavoro ancora in corso perché mai risolto, proprio perché non si tratterebbe di impugnativa di licenziamento in senso proprio.

Né può sostenersi la tesi che sia ravvisabile nel caso di specie una "questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro".

L'espressione "qualificazione" non può, infatti, che riferirsi al "tipo" di rapporto di lavoro, ovvero se lo stesso abbia natura autonoma oppure subordinata, sia a tempo determinato oppure indeterminato, mentre non appare neppure lessicalmente corretto interpretare la locuzione come "individuazione di un datore di lavoro effettivo diverso da quello formale".

I due concetti sono, infatti, profondamente diversi.

Lo stesso legislatore ha ben chiara tale distinzione, utilizzando le due espressioni in relazione a fattispecie diverse, come avviene nell'art. 32 della L. 183/2010, che al comma 3 richiama i "licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" ed al comma 4 si riferisce ad "ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

Le argomentazioni della difesa ricorrente, secondo cui da un lato il riferimento del comma 47 all'art. 18 L. 300/70 "sta ad evidenziare che il procedimento si applica per le imprese che occupano più di 16 dipendenti ovvero 61 nei diversi ambiti territoriali di riferimento" e dall'altro la lettura restrittiva della norma si porrebbe di fatto in contrasto con la decadenza ex lege n. 183/2010, rendendo necessaria la proposizione di due distinti giudizi aventi ad oggetto l'uno l'impugnativa del licenziamento e l'altro l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal datore di lavoro "formale", non convincono oppure finiscono proprio per confermare quanto sopra esposto.

Per quanto riguarda la prima è sufficiente osservare che ove fosse stato questo l'intendimento del legislatore, lo stesso non aveva motivo di richiamare l'intero articolo 18 e si sarebbe limitato a riferirsi al solo ottavo comma.

Quanto alla seconda è del tutto evidente che proprio le "forzature" della normativa operate dalla difesa ricorrente conducono al risultato paradossale paventato delle note, perfettamente evitabile ove del comma 47 in esame venga data la corretta lettura, ovvero che il procedimento sommario si applica solo in presenza di un licenziamento vero e proprio e non alla "quiescenza" di un rapporto di lavoro intercorso con un datore di lavoro diverso da quello risultante dal contratto.

In altre parole, ed evidenziato che nel caso di specie le società via via succedutesi nel rapporto di lavoro – persino l'ultima – neppure sono state convenute nel presente procedimento, possono essere

conosciute e decise con il rito sommario ex L. 92/2012 solo le controversie relative a licenziamenti veri e propri (anche verbali se intimati dopo il 18.7.2012), anche ove si renda necessario operare una qualificazione del rapporto, nel senso sopra detto di "tipo", di "natura" dello stesso.

Tale impostazione è del tutto coerente con l'impianto della nuova normativa, finalizzata ad accelerare la definizione dei soli giudizi destinati a potersi concludere con una pronuncia di reintegra (sia pure nelle ridotte ipotesi rimaste), mentre tutti gli altri continuano ad essere disciplinati dagli articoli 414 e seguenti c.p.c.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile.

La novità della normativa e dello stesso procedimento e le conseguenti incertezze interpretative giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del procedimento.
Si comunichi.

Roma, 31.10.2012

Il Giudice